

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle Province autonome ... 93

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Nuovo testo C. 5291 (Parere alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 93

ALLEGATO 1 *(Proposta di parere del relatore)* 97

ALLEGATO 2 *(Parere approvato dalla Commissione)* 99

Decreto-legge 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 95

COMITATO RISTRETTO:

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut 96

AVVERTENZA 96

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 ottobre 2012.

Nell'ambito dell'esame della schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle Province autonome.

L'audizione informale si è svolta dalle ore 10.50 alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Nuovo testo C. 5291.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 ottobre.

Armando DIONISI (UdCpTP), *relatore*, illustra brevemente il nuovo testo del provvedimento, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della VI Commissione, ribadendo il giudizio favorevole già espresso nella precedente seduta sulle finalità complessive del provvedimento e giudicando positivamente le modifiche ad esso apportate dalla Commissione di merito. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul nuovo testo del disegno di legge (*vedi allegato 1*).

Tommaso FOTI (PdL), pur riconoscendo che il testo approvato dalla Commissione di merito migliora in diversi punti quello inizialmente proposto dal Governo, ritiene che esso resti gravemente lesivo dei diritti dei contribuenti, con riferimento a quanto previsto all'articolo 2, in ordine sia ai criteri che dovranno presiedere alla rideterminazione dei valori degli immobili sia agli strumenti di tutela dei diritti dei contribuenti che si ritenessero lesi dai provvedimenti dell'amministrazione finanziaria.

Osserva, in particolare, che attualmente al contribuente è consentito ricorrere solo davanti al tribunale amministrativo regionale, e solo per motivi di legittimità, contro gli atti amministrativi generali relativi alla determinazione delle tariffe d'estimo, ferma restando la possibilità di ricorrere davanti alle Commissioni tributarie contro gli atti amministrativi attributivi delle singole rendite catastali. In buona sostanza, cosa che a suo avviso è inaccettabile e gravemente lesivo dei diritti dei cittadini, nessun rimedio giurisdizionale di merito è consentito contro gli indicati atti generali della pubblica amministrazione, dato che alle Commissioni tributarie sarà dato giudicare solo della correttezza del procedimento di applicazione al caso singolo delle tariffe d'estimo pubblicate sulla Gazzetta ufficiale e che i tribunali amministrativi regionali possono decidere solo sulla legittimità degli atti che avranno provveduto a determinare tali tariffe.

Nel sottolineare, quindi, la gravità del *vulnus* anche costituzionale che le nuove norme sulla determinazione dei valori degli immobili, ove definitivamente approvate, arrecherebbero, alla luce delle competenze giurisdizionali sopra illustrate, ai diritti dei contribuenti e agli stessi fondamenti dello Stato di diritto, conclude chiedendo al relatore di valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere uno specifico richiamo alla necessità di una revisione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2, lettera *i*) del provvedimento in modo da garantire una maggiore tutela dei diritti dei contribuenti.

Raffaella MARIANI (PD), esprime un giudizio complessivamente positivo sul lavoro svolto dal relatore e sulla proposta di parere dallo stesso formulata. Ritiene, peraltro, che tale proposta di parere possa essere integrata sul punto relativo alla destinazione del gettito derivante dall'eventuale futura introduzione in ambito europeo di misure in materia di fiscalità ambientale, prevedendo espressamente che una parte di tale gettito dovrà essere riservata ad interventi di riduzione del costo dell'energia per le piccole e medie imprese, anche attraverso la riduzione dell'accisa sull'energia elettrica a carico delle stesse.

Armando DIONISI (UdCpTP), *relatore*, in risposta alle osservazioni emerse nel corso del dibattito, ritiene anzitutto che sia senz'altro accoglibile la proposta avanzata dalla collega Mariani di inserire nel parere un espresso richiamo alla necessità di destinare una quota parte del gettito derivante dall'eventuale introduzione in ambito europeo della cosiddetta *carbon tax* ad interventi di riduzione del costo dell'energia per le piccole e medie imprese. Quanto alla richiesta di modifica della proposta di parere avanzata dal collega Foti, dichiara che essa è senz'altro accoglibile a condizione che non si intenda ostacolare l'effettiva attuazione di una riforma, come quella del catasto, che appare sempre più urgente portare a compimento per eliminare le palesi distorsioni che

caratterizzano l'attuale sistema e per consentire di procedere al più presto ad una revisione delle aliquote IMU che vada a beneficio delle famiglie e dei ceti più disagiati e che più sono colpiti dalla crisi economica. Conclude, quindi, presentando una nuova formulazione della proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene che la nuova formulazione della proposta di parere del relatore costituisca un punto di vista ragionevole fra le opposte ragioni del contribuente e di una riforma del catasto che ridistribuisca in maniera più equa e socialmente più sostenibile il peso della contribuzione fiscale sugli immobili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sul provvedimento, come riformulata dal relatore.

Decreto-legge 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul decreto legge n. 158 del 2012 recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

Osserva, quindi, che il decreto-legge in esame, composto da 16 articoli suddivisi in quattro capi, procede ad una riorganizzazione di alcuni fondamentali aspetti del Servizio sanitario nazionale (SSN). Tale riassetto presenta carattere di urgenza a seguito del profondo ridimensionamento dell'offerta assistenziale di tipo ospeda-

liero e, più in generale, della contrazione delle risorse destinate al SSN. In tale prospettiva viene quindi operato un riassetto del sistema delle cure territoriali, di alcuni aspetti della governance del personale dipendente del SSN, nonché il completamento della riqualificazione e della razionalizzazione dell'assistenza farmaceutica. Vengono inoltre adottate misure urgenti su alcune specifiche tematiche del settore sanitario.

Con particolare riferimento agli ambiti di stretta competenza della VIII Commissione, richiama l'attenzione sull'articolo 6 che reca diverse misure in materia di edilizia sanitaria, per sviluppare il coinvolgimento del capitale privato nei lavori di ristrutturazione e di realizzazione di strutture ospedaliere, per semplificare l'applicazione della normativa antincendio delle strutture sanitarie e per accelerare l'utilizzazione delle risorse per la realizzazione di strutture di accoglienza dei detenuti degli ex ospedali psichiatrici giudiziari.

In particolare, il comma 1 consente nei contratti di partenariato pubblico privato per i lavori riguardanti l'edilizia sanitaria, la cessione, come componente del corrispettivo, di strutture ospedaliere da dismettere, anche ove sia necessario il cambio di destinazione d'uso.

Il comma 2 assegna, con intesa in Conferenza Stato-regioni, per gli interventi di adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa antincendio, una quota parte dei residui delle risorse statali stanziata annualmente per interventi in edilizia sanitaria. La normativa tecnica antincendio delle strutture sanitarie e sociosanitarie viene modificata al fine di semplificarne l'applicazione per tipologia di struttura sanitaria, attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, in base ai seguenti criteri e principi direttivi: *a*) articolazione della normativa per tipologia di struttura sanitaria e socio-sanitaria, per semplificare ed economizzare a parità di sicurezza; *b*) semplifica-

zione della normativa per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002 che regola le tecniche di prevenzione incendi, per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private; c) deroga per le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche dall'applicazione della disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 recante regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi per le attività pubbliche e private sottoposte a controllo e verifica da parte dei Vigili del fuoco, in caso di dismissione delle medesime strutture entro tre anni a partire dal 7 ottobre 2011, data di entrata in vigore del suddetto decreto, con obbligo delle regioni e delle province autonome di realizzazione di nuove strutture in regola con la normativa vigente; d) semplificazione della suddetta disciplina di prevenzione incendi per determinate strutture di ricovero a ciclo diurno e altre strutture sanitarie, fermo restando il rispetto delle disposizioni sulla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Il comma 3, al fine di velocizzare le procedure di assegnazione e utilizzo delle risorse previste per la costruzione di case di cura e custodia per gli internati presso gli ospedali psichiatrici giudiziari, derogando alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi in edilizia sanitaria, prevede: la ripartizione delle risorse tra le regioni e province autonome con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in Conferenza Stato-regioni; l'assegnazione delle risorse e l'approvazione del programma di realizzazione proposto dalla singola regione o provincia autonoma, con decreto del Ministro della salute.

In conclusione – preso atto del contenuto del provvedimento in esame e tenuto,

altresì, conto delle norme di più immediata competenza – ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della VIII Commissione, ferma restando l'opportunità di attendere gli esiti dell'esame degli emendamenti, tuttora in corso presso la Commissione di merito, prima di definire una proposta di parere che possa eventualmente evidenziare anche spunti e rilievi di interesse nelle disposizioni in precedenza richiamate o su nuovi argomenti, che dovessero essere inclusi nel testo, nella predetta fase emendativa.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 ottobre 2012.

Principi fondamentali per il governo del territorio.
C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
C. 4573 Motta.

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. (Nuovo testo C. 5291).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 5291 «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»;

giudicati pienamente condivisibili gli obiettivi complessivi del disegno di legge delega che mira a riordinare il sistema fiscale in un'ottica di maggiore razionalità ed equità, a contrastare i fenomeni dell'evasione, dell'elusione e dell'erosione ed a rendere migliore il rapporto con i contribuenti in un contesto di reciproca fiducia e collaborazione fra fisco e contribuente;

valutato, in particolare, molto positivamente, il complesso dei principi e dei criteri direttivi in materia di riforma del catasto, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione di merito, che, da un lato, mantiene ferma la finalità generale di una revisione del catasto dei fabbricati capace di correggere le sperequazioni e le distorsioni dell'attuale sistema (attraverso una nuova classificazione degli immobili – basata non sui «vani», ma sulla loro superficie – e una più efficace correlazione del loro valore alla localizzazione degli stessi e alle loro effettive caratteristiche edilizie) e, dall'altro, definisce in modo più chiaro e completo, rispetto al testo iniziale, il quadro entro il quale il legislatore delegato dovrà esercitare i propri compiti perseguendo, fra gli altri, gli obiettivi di un pieno coinvolgimento dei comuni, anche ai fini della tassazione degli immobili non ancora censiti; di una più adeguata tutela

degli immobili di interesse storico e artistico; di una determinazione del valore degli immobili più aderente all'effettiva situazione del mercato immobiliare; di una più netta e più giusta formulazione del principio dell'invarianza del gettito, con l'espressa previsione della necessità, all'atto dell'entrata in vigore dell'efficacia impositiva dei nuovi valori catastali, di procedere alla revisione delle aliquote delle imposte sui trasferimenti e dell'IMU, che tenga conto delle condizioni socio-economiche e della composizione delle famiglie interessate;

apprezzato il fatto che, in tema di riordino del settore delle «*tax expenditures*» (vale a dire dei trasferimenti di risorse pubbliche derivanti da una qualunque forma di riduzione di obblighi fiscali – esenzione, deduzione, detrazione, eccetera –) e di eliminazione o riduzione delle spese che appaiono in tutto o in parte non più giustificate, il provvedimento fa espressamente salva la tutela, fra gli altri beni fondamentali, del patrimonio artistico e culturale e dell'ambiente;

preso atto dell'intervenuta soppressione, in sede di esame degli emendamenti da parte della Commissione di merito, dell'articolo 14 del provvedimento, recante norme in materia di fiscalità ambientale;

ritenuto che tale intervento soppressivo sia da considerarsi opportuno, atteso che l'introduzione nell'ordinamento nazionale di nuove forme di fiscalità ambientale prima dell'entrata in vigore della nuova direttiva quadro europea sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, di

cui alla comunicazione COM(2011)169, si tradurrebbe, di fatto, in una penalizzazione delle aziende italiane, a tutto vantaggio di quelle degli altri Stati membri dell'Unione europea;

considerato, tuttavia, necessario che, all'atto dell'entrata in vigore della sopra citata nuova normativa europea, l'Italia proceda tempestivamente al suo recepimento, ponendo a base di tale futuro intervento il coerente perseguimento, fra gli altri, degli obiettivi di una revisione

della disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del loro contenuto di carbonio, nonché della prioritaria destinazione del gettito derivante dalla possibile introduzione della *carbon tax* al finanziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e al rafforzamento degli interventi volti alla tutela dell'ambiente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. (Nuovo testo C. 5291).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 5291 «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»;

giudicati pienamente condivisibili gli obiettivi complessivi del disegno di legge delega che mira a riordinare il sistema fiscale in un'ottica di maggiore razionalità ed equità, a contrastare i fenomeni dell'evasione, dell'elusione e dell'erosione ed a rendere migliore il rapporto con i contribuenti in un contesto di reciproca fiducia e collaborazione fra fisco e contribuente;

valutato, in particolare, molto positivamente, il complesso dei principi e dei criteri direttivi in materia di riforma del catasto, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione di merito, che, da un lato, mantiene ferma la finalità generale di una revisione del catasto dei fabbricati capace di correggere le sperequazioni e le distorsioni dell'attuale sistema (attraverso una nuova classificazione degli immobili – basata non sui «vani», ma sulla loro superficie – e una più efficace correlazione del loro valore alla localizzazione degli stessi e alle loro effettive caratteristiche edilizie) e, dall'altro, definisce in modo più chiaro e completo, rispetto al testo iniziale, il quadro entro il quale il legislatore delegato dovrà esercitare i propri compiti perseguendo, fra gli altri, gli obiettivi di un pieno coinvolgimento dei comuni, anche ai fini della tassazione degli immobili non ancora censiti; di una più adeguata tutela

degli immobili di interesse storico e artistico; di una determinazione del valore degli immobili più aderente all'effettiva situazione del mercato immobiliare; di una più netta e più giusta formulazione del principio dell'invarianza del gettito, con l'espressa previsione della necessità, all'atto dell'entrata in vigore dell'efficacia impositiva dei nuovi valori catastali, di procedere alla revisione delle aliquote delle imposte sui trasferimenti e dell'IMU, che tenga conto delle condizioni socio-economiche e della composizione delle famiglie interessate;

apprezzato il fatto che, in tema di riordino del settore delle «*tax expenditures*» (vale a dire dei trasferimenti di risorse pubbliche derivanti da una qualunque forma di riduzione di obblighi fiscali – esenzione, deduzione, detrazione, eccetera –) e di eliminazione o riduzione delle spese che appaiono in tutto o in parte non più giustificate, il provvedimento fa espressamente salva la tutela, fra gli altri beni fondamentali, del patrimonio artistico e culturale e dell'ambiente;

preso atto dell'intervenuta soppressione, in sede di esame degli emendamenti da parte della Commissione di merito, dell'articolo 14 del provvedimento, recante norme in materia di fiscalità ambientale;

ritenuto che tale intervento soppressivo sia da considerarsi opportuno, atteso che l'introduzione nell'ordinamento nazionale di nuove forme di fiscalità ambientale prima dell'entrata in vigore della nuova direttiva quadro europea sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, di

cui alla comunicazione COM(2011)169, si tradurrebbe, di fatto, in una penalizzazione delle aziende italiane, a tutto vantaggio di quelle degli altri Stati membri dell'Unione europea;

considerato, tuttavia, necessario che, all'atto dell'entrata in vigore della sopra citata nuova normativa europea, l'Italia proceda tempestivamente al suo recepimento, ponendo a base di tale futuro intervento il coerente perseguimento, fra gli altri, degli obiettivi di una revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del loro contenuto di carbonio, nonché della prioritaria destinazione del gettito derivante dalla possibile introduzione della *carbon tax* al finanziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili; al rafforzamento degli interventi volti alla tutela

dell'ambiente; ad interventi di riduzione del costo dell'energia per le piccole e medie imprese, anche attraverso la riduzione dell'accisa sull'energia elettrica a carico delle stesse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di precisare meglio all'articolo 2, comma 2, lettera *i*) gli strumenti e i modi concreti a disposizione del contribuente per far valere i propri diritti in ordine alla corretta attribuzione delle nuove rendite catastali attribuite ai fabbricati, garantendo, comunque, il rispetto del principio del contraddittorio fra le parti.